

Avviso di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto del Terzo Settore disponibile alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi di sostegno socio-educativo e di inclusione sociale, rivolti ai beneficiari dell'Assegno di Inclusione e a soggetti che versano in situazioni di disagio economico e di esclusione sociale. – CUP B71H25000090001-B71H25000100001 - B71H25000110001 - B71H25000130003

FAQ AGGIORNATE AL 27 gennaio 2026

QUESITI:

“In riferimento all’**Avviso di Istruttoria Pubblica** (approvato con DGR n. 1569/2025) e alle correlate **Linee Guida Ministeriali Fondo Povertà 2024-2026**, la scrivente Cooperativa richiede un chiarimento urgente circa l’ammissibilità dei rimborsi chilometrici per il personale impiegato nelle attività territoriali.

Nello specifico, si rileva una difficoltà interpretativa nel raccordo tra le diverse modalità di rendicontazione, in quanto:

1. **Natura del Costo Reale:** L’**Art. 12 (pagg. 16-17) dell’Avviso Regionale** stabilisce che la gestione avviene in partnership e l’**Art. 13** prevede il rimborso delle ‘*spese effettivamente sostenute e pagate*’. Essendo noi un ente del Terzo Settore, i rimborsi chilometrici rappresentano un costo reale, tracciabile e documentato tramite mandato di pagamento, necessario per l’esecuzione degli interventi.
2. **Inapplicabilità del regime UCS:** Le **Linee Guida FP (pag. 49)** chiariscono che il regime semplificato delle Unità di Costo Standard (UCS) — che assorbe forfettariamente le spese di trasferta nel 15% — si applica prioritariamente al ‘*personale dipendente degli enti che compongono l’ATS*’ (Enti Pubblici). Per il personale delle Cooperative, la rendicontazione deve seguire il principio del costo reale.
3. **Pertinenza della Spesa:** Secondo le **Linee Guida FP (pag. 47)**, una spesa è ammissibile se ‘*direttamente imputabile alle operazioni*’ e ‘*necessaria per l’attuazione*’. Le attività di educativa territoriale e domiciliare previste dal bando rendono lo spostamento un elemento indispensabile per l’erogazione del servizio.

Si richiede pertanto conferma che i rimborsi chilometrici, se correttamente rendicontati con fogli missione, tabelle ACI, riferimento al CUP e prova di avvenuto pagamento (bonifico), siano considerati **spese ammissibili**.”

RISPOSTE:

Le spese ammissibili a valere sul FPQS sono declinate all’articolo 7 delle «**Linee Guida per l’impiego di “Quota Servizi” e “Quota Povertà Estrema” del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (Fondo Povertà) Annualità 2024, 2025 e 2026**», “**Tabella 6: Principali regole di ammissibilità delle spese**”.

Con specifico riferimento all’ammissibilità dei “costi di trasporto”, le Linee Guida stabiliscono che “Le spese di rimborso di mezzi propri degli operatori sia assunti direttamente sia tramite altre procedure non sono ammissibili, mentre è previsto il riconoscimento delle spese relative ad

automobili a noleggio (anche attraverso leasing), sempre nel limite e nella quota parte afferente alle attività svolte nell’ambito del Fondo Povertà”.

Pertanto i suddetti costi **non risultano ammissibili e dunque rendicontabili nell’ambito del FPQS, ma potranno essere imputati al Fondo Nazionale Politiche Sociali e/o ai Fondi Regionali che finanziano l’Avviso di Co-progettazione.**

Il Funzionario responsabile
Dott.ssa Katia ZANELLO
(documento firmato digitalmente)